# COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

## COMMISSIONE

## INFORMAZIONI

### DIRETTIVE E DECISIONI

**Decisione della Commissione con cui si autorizza la Repubblica federale di Germania a riscuotere una tassa di compensazione sulle importazioni di pane in provenienza dal Regno dei Paesi Bassi**

**(I testi tedesco e olandese sono i soli facenti fede)**

**LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato ed in particolare l'articolo 155,

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 relativa alla percezione di una tassa di compensazione su talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli,

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 che stabilisce l'elenco delle merci alle quali può essere applicata la decisione suddetta,

Viste le decisioni della Commissione del 27 luglio 1960, 21 dicembre 1960, 28 giugno 1961, 22 dicembre 1961, 27 febbraio 1962 e 5 luglio 1962, che stabiliscono le misure di salvaguardia all'importazione, nella Repubblica federale di Germania, di pane (compresi i panini) fabbricato principalmente a base di farina di grano, in provenienza dal Regno dei Paesi Bassi,

Viste la lettera del 13 giugno 1962, con cui la Repubblica federale di Germania ha chiesto la proroga e la modifica della decisione adottata dalla Commissione il 27 febbraio 1962, nonchè le informazioni successivamente fornite alla Commissione da detto Stato membro allo scopo di applicare le summenzionate decisioni del Consiglio,

Previa consultazione degli altri Stati membri,

Considerando che le difficoltà che hanno giustificato le decisioni suddette della Commissione traevano origine dal divario fra i prezzi applicati rispettivamente nella Repubblica federale di Germania e nel Regno dei Paesi Bassi, ai prodotti agricoli utilizzati dalle industrie alimentari in concorrenza; che tale divario fra i prezzi sussiste tuttora; che le importazioni di pane in provenienza dal Regno dei Paesi Bassi nella Repubblica federale di Germania si sono mantenute, dall'inizio del 1962, ad un livello medio di 225 tonnellate al mese, nonostante la riscossione della tassa, operata in applicazione delle summenzionate decisioni della Commissione; che detto pane importato è consumato quasi totalmente nelle regioni di confine con i Paesi Bassi ed in particolare nel Land della Renania settentrionale-Vestfalia; che, di conseguenza, l'industria produttrice tedesca di tale Land sarebbe compromessa dalle importazioni olandesi ove si cessasse di riscuotere una tassa di compensazione;

Considerando che, siccome le variazioni che si registrano nella composizione dei prodotti e nei prezzi del grano tenero utilizzato per la loro fabbricazione non sono eccessive, occorre stabilire per il prodotto in questione una sola tassa calcolata in maniera forfettaria sulla base dei dati medi qui di seguito indicati;

Considerando che, nel corso della consultazione con gli altri Stati membri, i dati forniti rispettivamente dalla Repubblica federale di Germania e dal Regno dei Paesi Bassi circa la quantità di grano tenero utilizzata per la fabbricazione del pane considerato erano lievemente diversi; che occorre prendere in considerazione, tenuto conto dei dati suddetti, un rapporto medio secondo il quale per fabbricare 100 chilogrammi di pane occorre 103 chilogrammi di grano tenero; che tale rapporto non incontra opposizione da parte degli Stati membri interessati;

Considerando che, secondo i dati forniti dal Regno dei Paesi Bassi, da un lato, e le informazioni di cui dispone la Commissione, dall'altro, il prezzo medio effettivamente pagato dal produttore olandese per il grano tenero della qualità correntemente impiegata per la fabbricazione del pane che esporta verso la Repubblica federale di Germania è stato nel terzo trimestre del 1962 di 24,83 fiorini, pari a DM 27,44 per 100 chilogrammi di grano;

Considerando che, per quanto riguarda il grano utilizzato nella Repubblica federale di Germania, tenuto conto delle indicazioni fornite da detto Stato membro per quanto riguarda le proporzioni di grano nazionale e di grano importato, impiegati normalmente per la fabbricazione del pane, occorre prendere in considerazione, per lo stesso periodo, un prezzo medio di DM 45,51 per 100 chilogrammi di grano;

Considerando che, tenuto conto dei prezzi suddetti, la differenza dei costi effettivi tra il grano impiegato nel Regno dei Paesi Bassi per la fabbricazione del pane da riesportare verso la Repubblica federale di Germania e il grano impiegato in quest'ultima per la fabbricazione del pane può essere stabilita a DM 18,62 per 100 chilogrammi di pane;

Considerando che l'incidenza di tale divario fra i prezzi del grano è in parte coperta dal dazio doganale del 12,5% sul valore del pane, e cioè DM 6,84 per 100 chilogrammi, in quanto il prezzo medio franco frontiera del pane, esclusi i dazi e le tasse, negli ultimi otto mesi era pari a DM 54,70 per 100 chilogrammi; che tuttavia, essendo tale incidenza superiore alla protezione esistente al momento dell'entrata in vigore del Trattato, protezione che ammontava al 25% del valore del prodotto, e cioè a DM 13,67 per 100 chilogrammi, non occorre prevedere, nel calcolo della tassa richiesta, un importo destinato a proteggere l'industria di trasformazione;

Considerando che per tale motivo l'importo della tassa di compensazione, che la Repubblica federale di Germania chiede di applicare, può essere stabilito DM 11,78 per 100 chilogrammi dei prodotti in questione; che, tuttavia, tenuto conto dell'incidenza del dazio all'importazione sulla tassa stessa, il suo importo deve essere ridotto a DM 10,47, e cioè a 9,48 fiorini per 100 chilogrammi di prodotti, quando essa è riscossa dallo Stato membro esportatore;

Considerando che la tassa di compensazione così stabilita non è tale da porre in svantaggio le esportazioni di pane dal Regno dei Paesi Bassi rispetto a quelle provenienti dagli altri Stati membri, dato che i prezzi del pane esportato da questi ultimi Stati verso la Repubblica federale di Germania rimangono sempre superiori ai prezzi del pane olandese all'importazione nella Repubblica federale di Germania maggiorato dall'importo della tassa di compensazione prevista dalla presente decisione;

Considerando che, allo scopo di salvaguardare una preferenza comunitaria, occorre subordinare la riscossione della suddetta tassa di compensazione all'applicazione di adeguate misure di protezione nei confronti dei paesi terzi; che la misura più adeguata consiste nella riscossione, da parte della Repubblica federale di Germania, di una tassa di un importo uguale a quello della tassa applicabile alle importazioni provenienti dal Regno dei Paesi Bassi;

Considerando che la riscossione della tassa non può essere autorizzata per una durata superiore ad un anno; che, tenuto conto delle modifiche che potrebbero verificarsi a breve termine negli elementi che occorre prendere in considerazione per la determinazione dell'importo della tassa — e cioè, in particolare, i prezzi del grano nella Repubblica federale di Germania e nel Regno dei Paesi Bassi — occorre limitare la validità della presente decisione al 31 dicembre 1962, salvo abrogazione o eventuali modifiche che la Commissione sia indotta ad apportare ai provvedimenti da essa adottati prima di tale data,

**HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE:**

*Articolo 1*

La Repubblica federale di Germania è autorizzata, alle condizioni indicate qui di seguito, a riscuotere una tassa di compensazione all'importazione di pane, compresi i panini, fabbricati principalmente a base di farina di grano (voce della tariffa doganale comune n. ex 19.07) in provenienza dal Regno dei Paesi Bassi, purchè quest'ultimo Stato membro non applichi tale tassa all'esportazione.

*Articolo 2*

1. Qualora la tassa di compensazione sia riscossa dal Regno dei Paesi Bassi, il suo ammontare è fissato a 9,48 fiorini per 100 chilogrammi di pane di cui all'articolo 1.

2. Qualora la tassa di compensazione sia riscossa dalla Repubblica federale di Germania, il suo ammontare è fissato a DM 11,78 per 100 chilogrammi di detto prodotto.

3. La Repubblica federale di Germania applica all'importazione di detto prodotto in provenienza dai paesi terzi una tassa di compensazione pari a DM 11,78 per 100 chilogrammi.

*Articolo 3*

La presente decisione è applicabile fino al 31 dicembre 1962.

*Articolo 4*

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania e al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1962

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

**W. HALLSTEIN**